

Ordinanza sull'istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OISAM)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 62 capoverso 3 della legge militare¹,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza è applicabile all'istruzione e al perfezionamento volontari fuori del servizio sostenuti dalla Confederazione in Svizzera e all'estero (istruzione volontaria).

² L'istruzione volontaria comprende:

- a. l'istruzione militare fuori del servizio e le relative gare tecniche;
- b. lo sport militare fuori del servizio.

³ L'istruzione volontaria ha luogo nelle società militari e nelle associazioni militari mantello riconosciute dalla Confederazione. Nel caso delle associazioni mantello, l'istruzione si svolge principalmente nelle loro società e sezioni.

Art. 2 Scopo

¹ L'istruzione volontaria deve rispondere alle esigenze dell'esercito e adempie, nell'interesse della difesa nazionale, i seguenti scopi:

- a. mantenere le conoscenze di base e le conoscenze tecniche militari;
- b. istruire e perfezionare la truppa e i quadri;
- c. promuovere le attitudini fisiche personali.

² Nell'ambito dell'istruzione secondo il capoverso 1, devono essere segnatamente incoraggiati l'idea di milizia, la camerateria e lo spirito di corpo.

Art. 3 Obbligo dell'autorizzazione

¹ L'istruzione volontaria è sostenuta soltanto nella misura in cui è stata autorizzata.

RS 512.30

¹ RS 510.10

² L'autorità che rilascia le autorizzazioni è l'Aggruppamento delle Forze terrestri. Il capo delle Forze terrestri disciplina i particolari.

Sezione 2: Riconoscimento e compiti

Art. 4 Società militari e associazioni militari mantello

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) riconosce un'organizzazione come associazione militare mantello, se:

- a. ha la forma giuridica di un'associazione (art. 60 e segg. del Codice civile svizzero²);
- b. lo scopo dell'associazione soddisfa le esigenze della presente ordinanza;
- c. dispone di una struttura organizzativa che copre l'intera Svizzera;
- d. fornisce prestazioni essenziali a favore delle sue società o sezioni;
- e. dispone di un numero sufficiente di membri.

² Le associazioni militari mantello riconosciute (associazioni mantello) coordinano le attività svolte nelle loro società o sezioni nell'ambito:

- a. dell'istruzione e del perfezionamento;
- b. di manifestazioni e gare.

³ Il DDPS può parimenti riconoscere società il cui scopo è conforme alle esigenze della presente ordinanza.

Art. 5 Organizzazione mantello delle società militari e delle associazioni militari mantello

¹ Il DDPS riconosce un'associazione come organizzazione mantello delle società e delle associazioni mantello se:

- a. ha la forma giuridica di un'associazione (art. 60 e segg. del Codice civile svizzero³);
- b. è sostenuta dalla maggioranza delle società militari e delle associazioni militari mantello.

² Tale associazione assume il coordinamento tra le società e le associazioni mantello che le sono affiliate nonché con il DDPS.

Sezione 3: Istruzione militare, gare tecniche e sport militare

Art. 6 Istruzione militare fuori del servizio

L'istruzione militare fuori del servizio si fonda sui punti principali dell'istruzione nell'esercito e comprende gli ambiti seguenti:

- a. l'istruzione di base generale;

² RS 210

³ RS 210

- b. l'istruzione al comando specifica alla funzione;
- c. l'istruzione tecnica e le gare tecniche.

Art. 7 Sport militare fuori del servizio

Lo sport militare fuori del servizio comprende segnatamente l'allenamento e le gare nelle discipline sportive militari invernali ed estive.

Art. 8 Diritto di partecipazione

¹ Tutti i militari possono partecipare all'istruzione volontaria fuori del servizio sostenuta dalla Confederazione secondo l'articolo 6 della presente ordinanza.

² Nel caso in cui sussista un interesse pubblico, le Forze terrestri possono autorizzare gli ex militari a partecipare all'istruzione conformemente al capoverso 1.

³ Anche gli ex militari possono partecipare alla direzione dell'istruzione per l'istruzione militare e allo sport fuori del servizio.

⁴ La partecipazione all'istruzione al comando e all'istruzione tecnica specifiche alla funzione secondo l'articolo 6 lettere b e c della presente ordinanza può essere computata, come servizio d'istruzione, sul totale obbligatorio di giorni di servizio degli appuntati con funzione di sottufficiali e dei sottufficiali, per una durata massima di due giorni di corso. La partecipazione non dà diritto al soldo e all'indennità per perdita di guadagno. Le Forze terrestri disciplinano i particolari.

Sezione 4: Istruzione dei direttori dell'istruzione

Art. 9 Ammissione

Possono essere istruiti come direttori dell'istruzione i membri di società e associazioni, sempre che facciano parte dell'esercito e, se possibile, svolgano già una funzione di quadro militare.

Art. 10 Obiettivo dell'istruzione

¹ L'istruzione abilita i futuri direttori dell'istruzione a dirigere l'istruzione e il perfezionamento militari nell'ambito delle attività secondo la presente ordinanza.

² Nei pertinenti corsi dell'istruzione, ai partecipanti sono impartite le nozioni fondamentali in materia di condotta degli uomini, di tecnica di condotta, di metodica dell'istruzione e di tecnica organizzativa.

Art. 11 Competenza, corsi, computabilità

¹ L'istruzione incombe alle Forze terrestri, che organizzano ogni anno corsi dei due livelli seguenti:

- a. corso I livello base durata 3-5 giorni;
- b. corso II livello complementare durata 1-2 giorni.

² I partecipanti ai corsi ricevono il soldo e l'indennità per perdita di guadagno. Sul totale obbligatorio di giorni di servizio possono essere computati come servizio d'istruzione sette giorni di corso al massimo. I giorni di servizio sono iscritti nel libretto di servizio.

Sezione 5: Prestazioni della Confederazione

Art. 12 Materiale, infrastruttura e personale specializzato per l'istruzione
Nei limiti delle sue possibilità, il DDPS mette a disposizione, di regola gratuitamente, il materiale, l'infrastruttura e il personale specializzato necessari per l'istruzione.

Art. 13 Indennità finanziaria

¹ L'organizzazione e lo svolgimento dell'istruzione volontaria autorizzata conformemente all'articolo 3 della presente ordinanza sono indennizzati annualmente dalla Confederazione nei limiti dei crediti stanziati.

² Le indennità sono versate alle associazioni mantello riconosciute. Le società riconosciute che non dipendono da alcuna associazione mantello sono indennizzate direttamente.

³ Il DDPS determina l'aliquota delle indennità per:

- a. le spese amministrative;
- b. le spese per l'istruzione e le gare, compresi gli allenamenti;
- c. i membri della direzione dell'istruzione.

⁴ Le indennità sono calcolate come segue:

- a. per il capoverso 3 lettera a, secondo il numero:
 1. di membri delle società e delle associazioni mantello riconosciute;
 2. di sezioni e società affiliate all'associazione mantello riconosciuta;
- b. per il capoverso 3 lettera b, secondo il numero di militari che partecipano all'istruzione e alle gare;
- c. per il capoverso 3 lettera c, secondo il numero di persone impiegate per la direzione dell'istruzione.

Art. 14 Spese di allacciamento e di utilizzazione

Se, nell'ambito di un'attività d'istruzione autorizzata, devono essere pagate tasse pubbliche alle quali anche la truppa sarebbe soggetta per la medesima prestazione, tali tasse possono essere assunte, a richiesta, dal servizio contabile del DDPS incaricato parimenti del rimborso delle tasse alla truppa.

Art. 15 Materiale privato

Per il materiale privato impiegato non è versata alcuna indennità. La Confederazione non si assume alcuna responsabilità in caso di perdita di materiale privato nonché per la sostituzione o la riparazione di oggetti privati dell'equipaggiamento sportivo e di gara.

Art. 16 Esclusione dalla franchigia di porto

Le società militari, le associazioni militari mantello e i loro membri non hanno diritto alla franchigia di porto.

Sezione 6: Assicurazioni

Art. 17 Assicurazione militare

Tutti gli aventi diritto conformemente all'articolo 8, che partecipano a un'attività fuori del servizio autorizzata, sono assicurati presso l'assicurazione militare contro le conseguenze di danni alla salute.

Art. 18 Assicurazione infortuni e di responsabilità civile

Chi organizza un'istruzione fuori del servizio conformemente alla presente ordinanza deve, se sussiste un rischio d'infortunio o di responsabilità civile, assicurarsi come segue:

- a. contro gli infortuni di persone non assicurate presso l'assicurazione militare;
- b. contro le pretese di responsabilità civile.

Sezione 7: Misure amministrative

Art. 19 Misure contro le società, le assicurazioni mantello e i loro membri

¹ Il DDPS può revocare il riconoscimento alle società e alle associazioni mantello, riconosciute conformemente all'articolo 4 della presente ordinanza, che non si sottomettono alle prescrizioni della presente ordinanza o alle disposizioni dell'autorità di vigilanza.

² Il Gruppo della condotta dell'istruzione delle Forze terrestri può prendere ulteriori misure nei confronti delle società, delle associazioni mantello e delle società e sezioni loro appartenenti che si oppongono alle istruzioni o la cui direzione amministrativa o tecnica, a più riprese, ha dovuto essere oggetto di reclami. Esso può:

- a. trattenere o revocare le prestazioni della Confederazione;
- b. consegnare il materiale soltanto dietro previo deposito di denaro;
- c. fornire le munizioni soltanto contro pagamento anticipato.

Art. 20 Misure contro l'organizzazione mantello

Il DDPS può revocare il riconoscimento all'organizzazione mantello secondo l'articolo 5 della presente ordinanza, se quest'ultima non si attiene alle prescrizioni della presente ordinanza.

Sezione 8: Vie legali

Art. 21 Controversie di natura non patrimoniale

¹ Contro le decisioni di natura non patrimoniale della Sezione dell'istruzione fuori del servizio e dello sport militare fondate sulla presente ordinanza è possibile interporre ricorso al capo delle Forze terrestri entro 30 giorni dalla notificazione.

² La decisione su ricorso del capo delle Forze terrestri può essere impugnata dinanzi al DDPS entro 30 giorni dalla notificazione.

³ Sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa⁴.

Art. 22 Controversie di natura patrimoniale

¹ Il Gruppo della condotta dell'istruzione delle Forze terrestri decide sulle pretese contestate di natura patrimoniale della Confederazione o contro la Confederazione concernenti l'istruzione fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello (art. 168 cpv. 1 lett. g n. 1 dell'ordinanza del 29 novembre 1995⁵ concernente l'amministrazione dell'esercito).

² Contro le decisioni di prima istanza può essere interposto ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso del DDPS entro 30 giorni dalla notificazione.

³ La decisione della Commissione di ricorso del DDPS sottostà al ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 23 Esecuzione

Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza. Esso disciplina i dettagli tecnici.

Art. 24 Diritto vigente: modifica

L'ordinanza del 31 agosto 1994⁶ concernente i servizi d'istruzione è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 1 lett. m

¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare compiono, come servizi di perfezionamento della truppa, a seconda del grado e della funzione:

⁴ RS 172.021

⁵ RS 510.301

⁶ RS 512.21

- m. *corsi per direttori* dell'istruzione fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello.

Appendice 1, colonna «Servizi d'istruzione supplementare» (SIS)

Completare con „Corso per direttori dell'istruzione fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello (C direttori istr fuori del S)“.

Appendice 2 «Definizioni concernenti l'obbligo di prestare servizio militare»

Completare con:

«Corso per direttori dell'istruzione (C direttori istr)

Serve alla formazione di direttori dell'istruzione per l'istruzione volontaria fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello».

Appendice 3, posizione «Forze terrestri» dopo «Corso per specialisti del SPP»

Completare con:

Competenza	Denominazione del servizio d'istruzione	Durata (in giorni)	Partecipanti	Ritmo/turno	Attribuzione/Compuo	
					CTT	CQ/CR Servizi speciali
Forze terrestri	Corso d'istruzione per direttori dell'istruzione: corso I (livello di base) corso II (livello complementare)	3 - 5 1 - 2	militari che vengono istruiti come direttori dell'istruzione per l'istruzione fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello	secondo le necessità	Sono stabiliti e autorizzati, di volta in volta, su proposta delle Forze terrestri nell'appendice annuale che completa il PPS	

Art. 25 Disposizioni transitorie

¹ Fino al 31 dicembre 2001, le persone prosciolte dagli obblighi militari il 31 dicembre 1993 o più tardi sono equiparate ai militari per quanto concerne l'indennità finanziaria conformemente all'articolo 13.

² Le procedure in sospenso al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono trattate secondo il nuovo diritto.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin